

COMUNE DI SANTA GIUSTA Provincia di ORISTANO

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E SERVIZI CONNESSI

DELIBERE C. C. N° 69 DEL 03/10/2007

ART. 22 – Pulizia del suolo pubblico.	28
ART. 23 – Pulizia delle aree mercato, sagre, feste, spettacoli e manifestazioni in genere	31
ART. 24 – Pulizia aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc	32
ART. 25 – Carico e scarico di merci e materiali	
ART. 26 – Spurgo dei pozzetti stradali	33
ART. 27 – Estirpazione delle erbe.	33
ART. 28 – Pulizia fontane e vasche.	
ART. 29 – Rimozione di discariche abusive	
ART. 30 – Disposizioni per esecutori di interventi edilizi.	
ART. 31 – Attività delle associazioni di volontariato	34
ART. 32 – Educazione e informazione alla cittadinanza	35
CAPITOLO 4 RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERICOLOSI	36
ART. 33 – Rifiuti speciali non assimilati agli urbani e pericolosi	36
ART. 34 – Rifiuti provenienti da ospedali, ambulatori e simili	36
CAPITOLO 5 SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI	
ART. 35 – Sanzioni	
ART. 36 – Riferimento alla legge.	
ART. 37 – Efficacia del presente regolamento - Entrata in vigore.	39

CAPITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – Finalità della gestione rifiuti.

Gli obiettivi primari del Comune in merito all'argomento rifiuti urbani e assimilati, viste le crescenti problematiche legate alla loro gestione e al loro corretto smaltimento, sono i seguenti:

- a) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
- b) adottare tutte le politiche disponibili per ottenere la riduzione della produzione dei rifiuti nel territorio comunale anche partecipando ad iniziative su scala provinciale, regionale, nazionale e comunitaria che perseguano lo stesso obiettivo;
- c) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente;
- d) considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza, igienici e ambientali, o per frazioni di rifiuti indifferenziati non riutilizzabili da smaltirsi in discarica controllata o impianto di termovalorizzazione, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati;
- e) prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l'inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata.
- f) raggiungere e mantenere i livelli percentuali di differenziazione imposti dalla legge.

ART. 2 – Riferimenti normativi.

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., rimanda, oltre che alle disposizioni di legge citate dallo stesso Decreto Legislativo che regola la materia, ai successivi Decreti Ministeriali di attuazione e alle Leggi Regionali in materia.

ART. 3 – Principi generali.

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di spazzamento, di trasporto, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il

riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo), nonché il deposito temporaneo, il raggruppamento temporaneo in area attrezzata, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora;
- devono essere evitati inconvenienti da rumori e odori;
- deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi ed adottati, senza prescindere dall'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che l'innovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto qualitativo e quantitativo sull'ambiente.

Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragione di queste, il Comune promuoverà, mediante opportuni atti ed intese con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento del cittadino, cui sarà richiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di collaborare per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.

Il servizio di raccolta e trasporto rifiuti è garantito su tutto il territorio comunale, nei centri abitati, agglomerati, frazioni, zone industriali e artigianali, case sparse, zone marine, zone montane e parchi.

Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica, fermo restando che l'accesso per lo svolgimento del servizio di raccolta in aree private da parte degli operatori dell'Impresa affidataria del servizio è subordinato a regolare autorizzazione o liberatoria scritta rilasciata dai proprietari dell'area agli operatori stessi.

Successivamente all'approvazione del presente regolamento il perimetro delle aree servite può essere modificato temporaneamente con atto del dirigente comunale.

Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono comunque tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico - sanitaria dei propri luoghi di residenza, di lavoro e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni e delle aziende o loro pertinenze modalità corrette di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento.

ART. 4 - Definizioni.

In conformità al D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e al D. Lgs. n 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni, ai fini del presente Regolamento, si adottano integralmente per le seguenti voci: "rifiuto, produttore, detentore; gestione; conferimento; raccolta; raccolta differenziata; trasporto; smaltimento; recupero; luogo di produzione dei rifiuti; stoccaggio; deposito

temporaneo; isole ecologiche; bonifica; messa in sicurezza", le definizioni contenute nell'Art. 183 (Definizioni) del D.Lgs. 152/06.

Inoltre, si intende per Centro Servizi un area attrezzata destinata al deposito temporaneo di rifiuti urbani oggetto di conferimento differenziato da parte dei cittadini utenti come definita dalle Linee Guida Regionali sugli ecocentri. Anche la definizione di Area Attrezzata di Raggruppamento adottata nel presente Regolamento è quella indicata nelle suddette Linee Guida Regionali.

ART. 5 - Classificazione dei rifiuti.

Ai sensi della Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 102 del 10 maggio 2002, (Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti), i rifiuti sono classificati secondo l'origine e secondo le caratteristiche di pericolosità come indicato nelle disposizioni dell'Art. 184 del D.Lgs. n. 152/06.

ART. 6 - Esclusioni.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge tutte le tipologie di rifiuti elencate nell'Art. 185 del D.Lgs n 152/06 (effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; rifiuti radioattivi; rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave; le carogne, i liquami ed i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli; le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido; i materiali esplosivi in disuso; i rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e materiali da cava).

ART. 7 – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/06 sono assimilati agli urbani, ai fini del servizio di raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) art. 184 D. Lgs. 152/06; indicativamente, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta e smaltimento con conseguente applicazione della relativa tariffa rifiuti, quando:

- a) la tipologia dei rifiuti speciali sia uguale alla tipologia di rifiuti urbani raccolti dal servizio pubblico;
- b) la raccolta e il trasporto dei rifiuti speciali non richieda l'utilizzo di particolari attrezzature e automezzi, diversi da quelli utilizzati per il servizio pubblico delle utenze domestiche;

c) i rifiuti speciali siano legittimamente smaltibili e/o riciclabili nei medesimi impianti utilizzati per i rifiuti urbani;

Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali pericolosi.

ART. 8 – Attività di competenza dei produttori o detentori di rifiuti speciali pericolosi.

A titolo generale i produttori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono da smaltire a cure e spese del produttore o detentore;
- b) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/97 e nel D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., nonché nelle disposizioni regionali e provinciali;
- c) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un'apposita convenzione, ai sensi del D.Lgs. n 152/06.

CAPITOLO 2 FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

ART. 9 - Forme di gestione.

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, oggetto del presente Regolamento è esplicata attraverso l'affidamento, da parte del Comune, del servizio in concessione tramite gara pubblica, ad un'Impresa iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle forme consentite dal c.d. Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006) e dal decreto legislativo n. 267 del 18 luglio 2000.

Il Comune è firmatario di una Convenzione per la gestione associata del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani nei comuni di Palmas Arborea, Santa Giusta, Simaxis, Solarussa e Villaurbana, ed è sede unica del Servizio Associato stesso, in qualità di Comune Capofila, ai sensi dell'Art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 10 - Divieti e obblighi.

1. E' vietato gettare, versare, depositare e abbandonare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale compresi i pubblici mercati coperti e scoperti e le aree adiacenti alle isole ecologiche o al Centro Servizi, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido e in genere qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, i corsi d'acqua, gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, i canali e i fossi. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico - sanitari ed ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti il Comune provvede direttamente o tramite la ditta appaltatrice, allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

2. E' fatto divieto a chiunque non autorizzato ad effettuare auto-smaltimento di rifiuti tramite la combustione o altri metodi diversi dal compostaggio (ammissibile per i soli rifiuti organici e nelle modalità specificate nel presente Regolamento e nel Regolamento sul

Compostaggio Domestico).

3. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

4. E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti sul territorio

pubblico per il servizio di raccolta, ovvero conferiti presso il Centro Servizi.

5. E' vietato l'uso improprio, l'imbrattamento, il danneggiamento e lo spostamento dei vari tipi di contenitori collocati sul territorio dall'Amministrazione comunale per la raccolta dei rifiuti.

6. E' vietato introdurre nei contenitori sistemati in aree pubbliche, anche per occasioni particolari come fiere, feste, manifestazioni, ecc, rifiuti di tipo diverso da quello a cui i contenitori sono predisposti. I particolare è vietato introdurre rifiuti indifferenziati nei contenitori destinati alla raccolta differenziata. E' inoltre vietato non attenersi alle disposizioni di cui agli Artt. 23 e 24 del presente regolamento.

7. Sono vietati sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a

fianco degli stessi.

8. E' vietato conferire rifiuti indifferenziati al circuito di raccolta porta a porta.

9. E' vietato inserire nei contenitori non specifici rifiuti di vetro o altri materiali con

caratteristiche tali da poter causare lesioni.

10. E' vietato, ai soggetti non autorizzati ovvero non iscritti all'Albo dei Gestori Ambientali, il trasporto di rifiuti in quantità superiori ai 30 kg o di ingombro superiore ai 30 litri anche di propria produzione su qualunque mezzo di trasporto, lungo le strade pubbliche del territorio comunale qualunque sia la loro destinazione o provenienza. E' vietato altresì trasportare tali quantità di rifiuti da o verso un altro territorio comunale. Nel caso si tratti di trasporto di rifiuti speciali e pericolosi è compito dell'Ufficio di Vigilanza segnalare il fatto al competente ufficio dell'Arma dei Carabinieri.

11. E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di ceneri non completamente spente tali da danneggiare il contenitore e costituire comunque fonte di

potenziale pericolo.

12. E' vietato agli operatori commerciali e ai gestori di pubblici esercizi lasciare l'area di pertinenza e adiacente al locale non perfettamente pulita e priva del servizio di raccolta dei rifiuti che deve essere effettuato tramite differenziazione per tipologia e conferito al servizio in maniera idonea. E' vietato conferire rifiuti indifferenziati provenienti dalla pulizia di aree adiacenti ai locali anche se prodotti in conseguenza di eventi particolari.

13. E' vietato ai possessori di animali domestici, lasciare che essi espletino le loro funzioni fisiologiche in aree pubbliche pavimentate o comunque in aree non idonee. Nel caso questo si verificasse per mancato controllo, è obbligo dei proprietari ripulire immediatamente il sito

con mezzi propri e idonei.

Specifiche ordinanze determinano comunque tassativamente le modalità di conferimento e di raccolta di ogni tipologia di materiale, tenuto anche conto dei quantitativi prodotti e della provenienza (domestica, da insediamento commerciale o produttivo, ecc.) delle stesse.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio.

Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree coperte e scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, agricole, artigianali, industriali e urbane, devono essere sottoposte a operazioni periodiche di sfalcio e costantemente liberi da materiali di scarto, tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al capoverso precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido è obbligato alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. Se lo scarico abusivo dovesse ripetersi, sarà necessaria la recinzione dell'area a cura del proprietario. Il proprietario ha la possibilità e l'onere di accertare eventualmente il/i responsabile/i dell'abbandono e fare relativa denuncia agli organi competenti nel caso fosse a conoscenza di elementi tali da risalire all'identità dello/gli stesso/i e non può pretendere alcun servizio di bonifica dal Comune. In caso di inadempienza da parte del proprietario, il Sindaco può disporre con

ordinanza urgente, per motivi igienico – sanitari, la bonifica dell'area privata e imputare la spesa di bonifica, trasporto e conferimento al proprietario stesso.

Nel caso di abbandono di rifiuti abusivo in aree ritenute dall'Amministrazione di grande pregio ambientale, artistico e turistico, l'Amministrazione si riserva di applicare sanzioni aggiuntive ai trasgressori per compensare eventuali danni di immagine e/o economici a favore delle casse comunali secondo quanto disposto dall'Art. 35 del presente Regolamento.

L'Ufficio di Vigilanza Comunale ha l'obbligo di accertare la violazione di tutti i divieti sopra elencati anche con apposita attività periodica e di applicare le misure stabilite da apposita Ordinanza del Sindaco secondo l'Art. 35 del presente Regolamento.

ART. 11 - Vigilanza sul servizio.

La vigilanza su tutti i servizi relativi alla gestione dei rifiuti, e in generale alle attività di igiene urbana sull'intero territorio comunale, è affidata al competente Ufficio comunale o ad altro Ufficio indicato dall'Amministrazione comunale.

L'attività, in ogni caso, deve essere volta all'organizzazione ed al coordinamento degli interventi preventivi, ispettivi, di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

La Vigilanza Urbana è incaricata, per quanto di sua competenza e anche su segnalazione dell'Ufficio addetto al controllo, di far rispettare il presente Regolamento e di applicare le sanzioni previste dallo stesso all'Art. 35 a carico dei trasgressori.

ART. 12 – Ordinanze contingibili ed urgenti.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, informandone entro tre giorni dall'emissione dell'ordinanza, il Ministro dell'ambiente, il Ministro della sanità, il Presidente della Regione e della Provincia. Le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti dovranno essere comunicate all'ARPA ed all'ASL competenti.

ART. 13 – Disinfezione e disinfestazione di mezzi e attrezzature.

E' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- a) di tutti i mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- b) di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti;
- c) dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

La manutenzione e la custodia dei contenitori in uso alle utenze domestiche e non domestiche è a totale carico delle stesse.

Le utenze non domestiche possono chiedere la disinfezione periodica all'Impresa affidataria del servizio dietro compenso stabilito in sede di aggiudicazione del servizio.

ART. 14 – Tutela sanitaria del personale addetto al servizio.

Per quanto attiene la tutela sanitaria di tutto il personale addetto al servizio sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché a qualsiasi altra mansione che comporti contatto anche indiretto con gli stessi o con i mezzi e le attrezzature utilizzati per i servizi di cui sopra, l'Amministrazione comunale deve verificare che l'Impresa affidataria del servizio affidataria che gestisce direttamente i servizi ottemperi i seguenti obblighi:

- a) sottoporre il personale stesso, avvalendosi del medico competente (ai sensi dell' art. 2 del D.L. 626/94 e s.m.i.) ai controlli sanitari ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del servizio e secondo la normativa vigente in materia;
- b) dotare il personale degli indumenti di lavoro prescritti;
- c) rispettare tutte le prescrizioni, contenute nel CCNL di categoria, per il personale addetto a questi servizi.

L'Amministrazione deve inoltre ottemperare direttamente ai suddetti obblighi per quelle attività connesse e complementari al servizio di raccolta e trasporto rifiuti svolte direttamente dagli addetti comunali (esempio spazzamento strade).

CAPITOLO 3 SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 15 - Criteri generali.

Il sistema complessivo della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, deve per quanto più possibile tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta,

organizzati anche secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziate all'origine da parte del singolo produttore di rifiuti stessi, da avviarsi, a seconda della loro natura e delle loro caratteristiche, al riutilizzo, al riciclaggio, al compostaggio o allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza.

L'organizzazione dei servizi secondo i criteri di cui al precedente par. è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali; in particolare raggiungere e mantenere almeno il 65% su base annuale di differenziazione (Art. 205, comma 1, punto c, del D. Lgs. 152/06) intesa come percentuale di rifiuti non conferiti in discarica ma agli impianti di trattamento, recupero, riutilizzazione, riciclaggio;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
- f) Limitare i costi ricadenti sui cittadini legati alla gestione del ciclo dei rifiuti.

ART. 16 - Requisiti per l'attuazione.

L'organizzazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) dei sistemi di recupero;
- e) dei sistemi di smaltimento finale;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

ART. 17 - Sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.

I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, attuati a seguito delle valutazioni indicate all'articolo 16 del presente Regolamento, sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:

- a) servizi di raccolta domiciliare: gli utenti devono conferire i rifiuti in appositi sacchi o contenitori, dalle ore 22.00 del giorno antecedente alla raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno di raccolta, a bordo strada o sul marciapiede in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili o negli appositi contenitori posti all'interno dei cortili qualora essi abbiano autorizzato esplicitamente gli operatori dell'Impresa affidataria del servizio a entrare nella propria proprietà; i contenitori o i sacchetti appositi dovranno essere esposti sul bordo strada solo in funzione del passaggio di raccolta. Le frequenze di raccolta devono garantire il corretto conferimento da parte degli utenti senza procurare problemi igienico sanitari compatibilmente con il contenimento dei costi per il servizio;
- b) servizio di raccolta presso il Centro Servizi: gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato negli appositi contenitori posizionati all'interno del Centro Servizi secondo le modalità e negli orari di apertura indicati nello specifico Regolamento Comunale del Centro Servizi;
- c) servizi di raccolta presso le isole ecologiche: gli utenti devono conferire le tipologie di rifiuto indicate sui contenitori (ad es. pile e farmaci) in modo differenziato negli appositi contenitori previsti in aree individuate sul territorio comunale.

E' vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuti all'esterno dei contenitori previsti o il conferimento di tipologie non corrispondenti alla tipologia del contenitore.

ART. 18 – Localizzazione isole ecologiche e caratteristiche dei contenitori per la raccolta.

La localizzazione delle aree destinate al posizionamento dei contenitori per le raccolte differenziate di alcune speciali tipologie di rifiuto, isole ecologiche, qualora fossero istituite, è disposta dall'Amministrazione comunale su indicazione dell'Ufficio competente ed indicata su apposita planimetria.

La localizzazione dei siti di cui al capoverso precedente dovrà tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso e utilizzo sia da parte dell'utenza, che da parte degli operatori e degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento dei servizi.

E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento, sentito il competente Ufficio comunale.

Tutti i contenitori utilizzati per le raccolte devono essere autorizzati dall'Ufficio competente indicato dall'Amministrazione comunale, devono avere caratteristiche compatibili con le normali attrezzature utilizzate per la raccolta e devono, nel caso in cui ingombrino anche temporaneamente la sede stradale, essere provvisti di segnaletica rifrangente come indicato dal Ministero dei LLPP.

ART. 19 – Area Attrezzata di Raggruppamento.

L'Area Attrezzata di Raggruppamento, così come definita dalle Linee Guida sugli Ecocentri della Regione Sardegna è destinata ad ammassare entro contenitori appropriati i rifiuti provenienti dalla raccolta delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata dei rifiuti per l'organizzazione della successiva fase di trasporto verso gli impianti di trattamento, recupero e riciclo.

L'Amministrazione comunale definisce con apposito Regolamento le attività e le modalità di gestione, fermo restando le disposizioni delle suddette Linee Guida e l'assoluto obbligo di tenere separata l'Area Attrezzata di Raggruppamento dal Centro Servizi.

Entrambi gli impianti sono gestiti dall'Impresa affidataria del servizio che ne garantisce la funzionalità e il rispetto di tutte le norme.

L'Ufficio competente comunale si riserva di effettuare controlli a campione e/o sistematici sulla corretta gestione delle aree nonché di pianificare d'accordo con l'Impresa affidataria del servizio eventuali collaborazioni.

ART. 20 - Trasporto e smaltimento o recupero.

Per ogni frazione raccolta di rifiuti urbani e assimilati, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclaggio, al compostaggio, a particolare forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica controllata o in impianti di termovalorizzazione, deve essere individuato un appropriato specifico soggetto destinatario, debitamente autorizzato a ricevere il materiale e a svolgere le operazioni connesse allo stesso.

In particolare i rifiuti che, per loro natura o per scelta dell'Amministrazione, non sono sottoposti a raccolta differenziata finalizzata alla valorizzazione degli stessi ma sono destinati al semplice smaltimento, una volta raccolti devono essere trasportati esclusivamente al luogo di smaltimento finale indicato dall'Amministrazione comunale o proposto dall'Impresa affidataria del servizio ma comunque autorizzato dagli Enti superiori competenti.

E' assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quello stabilito.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie di cui all'apposito articolo del presente Regolamento.

I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

L'Ufficio competente indicato dall'Amministrazione ha facoltà di disporre controlli sull'operato e sui mezzi in dotazione nonché sull'effettiva destinazione dei rifiuti trasportati dall'Impresa affidataria del servizio per verificare il rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto e del presente articolo del Regolamento.

ART. 21 – Conferimento differenziato dei rifiuti e frequenze.

Il conferimento dei rifiuti è organizzato sulla base di una raccolta da eseguirsi "porta a porta" che, dalle indicazioni fornite dalle esperienze già avviate sul territorio, garantisce i migliori risultati sia in termini quantitativi che qualitativi, di rifiuti differenziati raccolti.

I rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti al servizio di raccolta in modo differenziato per tipologia di materiale.

Le modalità di raccolta di seguito elencate, sono attivate in relazione alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto predisposto dall'Amministrazione Comunale in base alle proprie esigenze e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

La componente di maggiore importanza nell'organizzazione del sistema è la raccolta seccoumido per le utenze domestiche, organizzata sulla base di un minimo di tre passaggi settimanali per l'umido (almeno quattro nei mesi di luglio e agosto) e almeno due passaggi settimanali per la frazione secca non riciclabile.

Per quanto concerne altre frazioni merceologiche dei rifiuti, verranno raccolti in modo differenziato col metodo "porta a porta" sulla base degli accordi coi Consorzi Obbligatori di Filiera:

- la carta;
- i contenitori in vetro;
- i contenitori in plastica;
- i contenitori in metallo;
- i contenitori in cartone anche derivanti da utenze non domestiche, purché "assimilati", raccolti in modo differenziato separatamente alla carta.

E' prevista inoltre la raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti e della frazione compostabile verde, anche mediante chiamata domiciliare per quantitativi corrispondenti alla portata massima dell'automezzo utilizzato nel servizio di raccolta da parte della ditta appaltatrice e per un solo viaggio dal punto di raccolta al punto di conferimento.

E' obbligo dell'Amministrazione prevedere, tra i requisiti minimi di servizio preteso all'Impresa affidataria del servizio, l'attuazione di un servizio dedicato alle persone con comprovate difficoltà o disabilità fisiche o psichiche.

Il servizio di raccolta, il trasporto ed il conferimento per lo smaltimento e/o per il recupero, è comunque disciplinato da apposito Capitolato Speciale d'Appalto approvato dall'Amministrazione Comunale il quale si conforma alle seguenti disposizioni del Regolamento

1. Conferimento e raccolta del <u>secco non riciclabile</u> (CER 2003--).

E' permesso il conferimento unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata.

La raccolta dei rifiuti urbani non riciclabili viene effettuata col sistema porta a porta tramite sacchi a perdere da inserire negli appositi contenitori forniti dall'Impresa affidataria del servizio o dal Comune a seconda delle disposizioni di Capitolato.

I contenitori sono di colore giallo e riportano la scritta "Secco".

I sacchi a perdere, devono essere semitrasparenti, e comunque mai opachi e mai di un colore adottato per raccolte differenziate di altre frazioni di rifiuto; è vietato il conferimento dei rifiuti urbani non riciclabili in contenitori diversi da quelli appositi, quali scatole o cassette.

I sacchi di colore giallo trasparente saranno forniti dall'Amministrazione Comunale gratuitamente o a prezzo ridotto rispetto a quello di mercato, in funzione delle proprie disponibilità economiche, ad ogni nucleo abitativo, nella quantità di n. 1 sacco per ogni raccolta. Qualora l'Amministrazione non fornisca i sacchi, è obbligo del cittadino acquistarli in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.

Le utenze condominiali che ne facessero richiesta potranno, qualora se ne riscontrasse l'effettiva necessità, avvalersi di contenitori dedicati, attenendosi alle seguenti prescrizioni:

- a) conformarsi alle caratteristiche tecniche che saranno indicate;
- b) provvedere all'acquisto dei contenitori;
- c) provvedere alla loro manutenzione e disinfezione;
- d) farne un uso esclusivamente privato non accessibile al pubblico e provvedere ad esporli fuori dalla proprietà, a lato della pubblica via, in luogo in cui non rechino intralcio, nei giorni di raccolta, ritirandoli prontamente non appena svuotati;
- e) concordare precedentemente eventuali diverse modalità di conferimento con la Ditta;
- f) non introdurvi rifiuti sciolti ma debitamente imballati negli appositi sacchi;
- g) i condomini singoli dovranno scegliere se conferire i propri rifiuti singolarmente oppure in un unico contenitore condominiale; in quest'ultimo caso hanno l'obbligo di individuare un responsabile interno al condominio (anche a turno o rotazione) che si incarichi della gestione e movimentazione dei contenitori e di garantire il corretto conferimento; in caso di mancato accordo sul responsabile è ritenuto responsabile della gestione condominiale dei rifiuti l'Amministratore del condominio; il condominio ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio competente comunale i termini dell'accordo raggiunto con l'Azienda.

Si considera secco non riciclabile qualunque materiale non pericoloso che non appartenga a frazioni riciclabili o recuperabili come per esempio:

- Carta a carbone, oleata, plastificata;
- Tubetti di dentifricio e simili, spazzolini da denti;
- Gomma e polistirolo;
- Cosmetici;

- Stracci sporchi e scarpe vecchie;
- Giocattoli;
- Contenitori per liquidi in materiali composti (tipo tetra-pack) a meno che non siano del tipo idoneo e progettati appositamente per essere conferiti con la carta;
- Pannolini e assorbenti;
- Polveri dell'aspirapolvere;
- Lampadine, cocci di ceramica, porcellana e terracotta;
- Cassette audio e video;
- Piatti e posate in plastica a meno che non siano del tipo idoneo e progettati appositamente per essere conferiti con la plastica;
- Cotton-fioc e filtri di sigarette;
- Piume di volatili;
- Carta stagnola;
- Buste per freezer con residui alimentari.

Il secco non riciclabile dovrà essere conferito dalla Ditta Appaltatrice presso impianti di discarica, autorizzate a norma di legge, indicati dal Comune secondo le disposizioni del Piano Regionale dei Rifiuti.

Premesso che la frequenza potrà essere suscettibile di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura del Comune concordare le variazioni con la ditta appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione), la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta del secco non riciclabile, compresi i rifiuti assimilati agli urbani ed i rifiuti da imballaggio primari e secondari prodotti da utenze non domestiche non recuperabili il cui conferimento al servizio pubblico è previsto dalle norme vigenti, è almeno di due passaggi alla settimana.

Per utenze particolari l'Amministrazione Comunale può disporre di aumentare la frequenza della raccolta utilizzando proprio personale o mediante ditta appaltatrice, destinando i rifiuti in apposito contenitore presso l'Area Attrezzata di Raggruppamento.

2. Conferimento e raccolta della <u>frazione umida</u> (CER 200108).

Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilari (frazione umida) è finalizzato al recupero per la produzione di composto da rifiuti ed è effettuato presso tutte le utenze domestiche e non domestiche quali bar, negozi di alimentari, ristoranti, alberghi, mense, mini e supermercati, banchi vendita di alimentari presso i mercati di piazza.

Alle utenze sono assegnati contenitori di capacità e numero rapportato alla capacità produttiva della singola utenza.

Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è effettuato tramite contenitori dedicati mono o pluriutenza secondo le modalità di seguito esposte:

- a) Nei contenitori vengono introdotti i rifiuti organici contenuti nei prescritti sacchetti biodegradabili .
- b) i contenitori dovranno essere esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta.
- c) I contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.

Si possono conferire:

- scarti di cucina e alimenti avariati;
- gusci d'uovo;
- avanzi di cibo e pane vecchio;
- scarti di verdura e frutta;
- piccole ossa e gusci di cozze;
- salviette di carta unte;
- fondi di caffè, filtri di tè e di camomilla;
- ceneri spente di caminetto;
- escrementi e lettiere di piccoli animali domestici;
- fiori recisi e piante domestiche.

Sono conferibili sfusi (non imbustati) i ricci e fogli di carciofi, in un contenitore, e le potature legate in fascine.

Non si possono conferire pannolini e assorbenti, stracci, anche se bagnati, materiali secchi riciclabili e non, pericolosi.

Premesso che la frequenza potrà essere suscettibile di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura del Comune concordare le variazioni con la ditta appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione), la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta della frazione umida è di almeno tre volte alla settimana tra settembre e giugno e quattro volte alla settimana a luglio e agosto.

Per quanto riguarda i condomini si applicano le medesime disposizioni già enunciate al par. 1 del presente articolo.

3. Conferimento e raccolta del materiale cartaceo (CER 200101).

La carta è raccolta senza il supporto di un imballo specifico ma confezionata in pacchi o in scatole di cartone; deve essere evitato l'utilizzo di sacchi di plastica o contenitori non cartacei.

Lo scatolame deve essere obbligatoriamente sfatto e debitamente accatastato in modo da occupare meno spazio possibile.

La carta deve essere rigorosamente pulita, non deve esservi cioè frammisto alcun altro materiale quale plastica, polistirolo etc., né tantomeno immondizia di altra natura.

Sono conferibili rifiuti come giornali e riviste, libri e fotocopie, quaderni, cartoni, fogli vari, imballaggi e scatole in cartone. Prima del conferimento i rifiuti in carta devono essere liberati da graffette, nastri e da qualunque altro residuo non cartaceo.

Non sono riciclabili dal normale circuito di trasformazione, e quindi non devono essere conferiti, tutti i poliaccoppiati quali carta-polietilene, carta-alluminio, nonché le carte cerate od oleate e simili, a meno di particolari prodotti studiati e commercializzati appositamente per essere conferiti con la carta. Non sono conferibili insieme alla carta i sacchetti di nylon e cellophane, le copertine e la carta plastificata (nel secco) e la pergamena.

E' facoltà dell'Amministrazione dotare le utenze domestiche e non domestiche di apposito contenitore secondo modalità da stabilire a cura degli uffici comunali competenti.

Le utenze condominiali che ne facessero richiesta potranno, qualora se ne riscontrasse l'effettiva necessità, avvalersi di contenitori dedicati, attenendosi alle medesime prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Premesso che la frequenza potrà essere suscettibile di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta del materiale cartaceo è di almeno una volta alla settimana per i grossi produttori (quantificati nel Capitolato) e di almeno una volta ogni due settimane per le utenze domestiche.

4. Raccolta differenziata della plastica (CER 150102 - 200139).

Il servizio interessa la raccolta di contenitori in plastica come di seguito indicato. Il rifiuto deve essere conferito all'esterno dell'abitazione dopo essere stato privato di eventuali scarti di contenuto alimentare e non, in un sacco in plastica (tipo shopper) che deve essere anch'esso il più possibile pulito, nei giorni e negli orari previsti.

Si devono conferire i contenitori per alimentari quali:

- Bottiglie di acqua minerale, olio, succhi, latte, ecc.
- Flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.
- Confezioni rigide per dolciumi (es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte)
- Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es. affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura)

- Buste e sacchetti per alimenti in genere (es. pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati)
- Vaschette porta uova
- Vaschette per alimenti, carne e pesce
- Vaschette/barattoli per gelati
- · Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
- Reti per frutta e verdura
- Barattoli per alimenti in polvere
- · Contenitori vari in plastica per alimenti per animali
- Coperchi in plastica

Inoltre si devono conferire i contenitori per prodotti non alimentari quali:

- Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata
- Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici
- Contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per giocattoli, articoli di cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il fai da te)
- Scatole e buste per il confezionamento di capi d'abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte)
 - Reggette per legatura pacchi
- Sacchi, sacchetti, buste (es.: shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti di giardinaggio, per alimenti di animali)
 - Vasi per vivaisti.

Non devono assolutamente essere conferiti insieme alla plastica i seguenti materiali:

- Qualsiasi manufatto non in plastica
- Rifiuti ospedalieri (es.: siringhe, sacche per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi)
 - Beni durevoli in plastica (es.: elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi d'arredo, ecc.)
 - · Giocattoli
 - Custodie per cd, musicassette, videocassette

- Piatti, bicchieri, posate in plastica
- Canne per irrigazione
- Articoli per l'edilizia
- Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi
- Grucce appendiabiti
- Borse, zainetti, sporte
- Film e pellicole alimentari
- Posacenere, portamatite, ecc.
- Cartellette portadocumenti, ecc.
- Componentistica ed accessori auto
- Sacconi per materiale edile (es.: calce; cemento)
- Imballaggi con evidenti residui del contenuto (rifiuto pericoloso, non pericoloso o putrescibile).

E' obbligatorio schiacciare e tappare le bottiglie prima di conferirle e che i sacchi siano conferiti al servizio di raccolta solamente a capienza del sacco esaurita.

Bottiglie, flaconi e contenitori devono essere rigorosamente puliti non deve esservi cioè frammisto alcun tipo di residuo putrescente.

Il conferimento e la raccolta dei contenitori in plastica è effettuato tramite l'uso di sacchi a perdere di colore qualunque ma diverso da quello adottato per raccolte differenziate di altre frazioni di rifiuti.

Le utenze condominiali che ne facessero richiesta potranno, qualora se ne riscontrasse l'effettiva necessità, avvalersi di contenitori dedicati, attenendosi alle medesime prescrizioni indicate al par. 1 del presente articolo.

Premesso che la frequenza potrà essere suscettibile di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura del Comune concordare le variazioni la ditta appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione), la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica, comprese le cassette in plastica per frutta e verdura da utenze selezionate, è di almeno una volta alla settimana.

5. Raccolta differenziata del <u>vetro</u> (CER 150107).

Il servizio interessa la raccolta di contenitori in vetro; unitamente ad essi, salvo diverse prescrizioni future, possono essere raccolti altri piccoli oggetti in vetro, vasetti, bicchieri, damigiane, specchi e lastre di vetro.

E' comunque vietato il conferimento di: vetro retinato, vetro opale (es. boccette profumi), cristalli, vetri di automobili, schermi di televisori e vetri contenenti altri materiali.

E' vietato il conferimento di materiale ceramico e di porcellana nonché di lampadine e lampade al neon.

Dai contenitori in vetro conferiti vanno esclusi i tappi a vite, le fascette e le protezioni varie in alluminio, stagnola, piombo e altri materiali.

Le damigiane devono essere private della eventuale protezione esterna in paglia o plastica.

Il conferimento e la raccolta dei contenitori in vetro è effettuato tramite l'uso di contenitori rigidi aperti (ad es. un secchiello in metallo o in plastica oppure una cassettina dai bordi alti) per le utenze domestiche; le utenze selezionate verranno dotate di contenitori rigidi da 120 lt. muniti di ruote, in polietilene alta densità di robustezza adeguata ed in colore verde, da posizionarsi all'esterno dell'attività su bordo strada in luogo atto a consentire il passaggio di raccolta, forniti a cura e spese della ditta appaltatrice; l'utente a raccolta effettuata dovrà provvedere al loro ritiro e custodia.

E' facoltà dell'Amministrazione decidere di dotare anche le utenze domestiche di apposito contenitore per il conferimento del vetro.

Le utenze condominiali che ne facessero richiesta potranno, qualora se ne riscontrasse l'effettiva necessità, avvalersi di contenitori dedicati, attenendosi alle medesime prescrizioni indicate al par. 1 del presente articolo.

Premesso che la frequenza potrà essere suscettibile di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta del materiale cartaceo è di almeno una volta alla settimana per i grossi produttori (quantificati nel Capitolato) e di almeno una volta ogni due settimane per le utenze domestiche

6. Raccolta differenziata del metallo (CER 150104).

Il servizio consiste nella raccolta differenziata porta a porta di:

- lattine in alluminio (es. lattine per bibite)
- lattine in banda stagnata (per bibite, olio, cibi in scatola, cibi per animali etc.).

E' obbligatorio che le lattine siano rigorosamente vuote e pulite da residui del contenuto, meglio se debitamente sciacquate.

Il conferimento e la raccolta dei contenitori in metallo è effettuato tramite l'uso di cassette in legno o in plastica di dimensioni e robustezza adeguate che a raccolta effettuata devono essere ritirate dall'utenza.

E' facoltà dell'Amministrazione decidere di dotare le utenze domestiche e non domestiche di apposito contenitore per il conferimento del metallo.

Le utenze condominiali che ne facessero richiesta potranno, qualora se ne riscontrasse l'effettiva necessità, avvalersi di contenitori dedicati, attenendosi alle medesime prescrizioni indicate al par. 1 del presente articolo.

Premesso che la frequenza potrà essere suscettibile di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta del materiale cartaceo è di almeno una volta alla settimana per i grossi produttori (quantificati nel Capitolato) e di almeno una volta ogni due settimane per le utenze domestiche.

Nel caso che l'impianto di destinazione sia dotato dei macchinari di separazione vetro/metalli è consentito accoppiare i passaggi di raccolta del vetro e dell'alluminio e conferire i materiali insieme nello stesso contenitore.

Questa eventualità deve essere comunicata ai cittadini e adeguatamente giustificata in sede di progettazione del servizio.

7. Raccolta differenziata del cartone (CER 150101).

Il servizio sarà effettuato con il sistema porta a porta alle utenze non domestiche e presso le attività che si trovano a dover smaltire tali tipi di imballaggio.

Premesso che la frequenza potrà essere suscettibile di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi primari e secondari in cartone è di almeno una volta ogni due settimane.

8. Conferimento e raccolta dei <u>rifiuti ingombranti</u> (CER 200307) e dei rifiuti <u>ingombranti ferrosi</u> (CER 200136).

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti è effettuato a chiamata tramite ritiro gratuito a domicilio.

L'Impresa affidataria del servizio deve garantire almeno un passaggio settimanale.

E' fatto obbligo agli utenti di conferire separatamente dai rifiuti ingombranti ogni altra frazione di rifiuto per la quale si sarà individuata una concreta possibilità di recupero.

I rifiuti urbani ingombranti derivanti da operazioni di sgombero e/o ristrutturazione di più unità immobiliari non possono usufruire del servizio sopra descritto.

Resta inteso che i materiali ingombranti e i beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell'articolo 44 del D. Lgs. 22/97 (frigoriferi, surgelatori, congelatori; televisori; computer; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria) ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al gestore del servizio, con le modalità sopra descritte.

Sono conferibili ingombranti quali elettrodomestici di cui sopra, cucine, vecchi mobili, biciclette, poltrone e divani, materassi, reti, assi e lastre, rottami vari.

E' vietato conferire veicoli a motore o parti di essi, residui provenienti da demolizione o ristrutturazione e attrezzature agricole o industriali.

I rifiuti ingombranti raccolti dovranno essere trasportati presso impianti di recupero e riutilizzo per i materiali recuperabili, mentre i rifiuti ingombranti non recuperabili dovranno essere trasportati presso un impianto di discarica. Sia le piattaforme di recupero che l'impianto di Discarica saranno indicate dall'Amministrazione Comunale.

9. Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali (CER 200201).

Il conferimento e la raccolta differenziata riguardano i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, orti e cortili che, per dimensioni, quantità o per qualunque altro motivo, non possono essere avviati a compostaggio domestico e vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) Il conferimento è effettuato contestualmente alla raccolta della frazione umida con le stesse frequenze di ritiro;
- b) E' fatto obbligo al produttore di conferire il materiale pulito da ogni rifiuto estraneo, e di provvedere ad asportare sacchi e sacchetti, scatole o cassette, non in legno;
- c) il materiale vegetale fascinabile deve essere conferito in fascine legate con spago vegetale e comunque mai con fili in ferro o plastica;
- d) il materiale sfuso (tipo foglie e residui sparsi) deve essere imbustato nei sacchetti biodegradabili usati per la frazione umida;
- e) ogni utente può conferire per ogni passaggio al massimo cinque sacchi (di capacità 50/60 litri e di peso inferiore a 25 kg ciascuno) e/o cinque fascine legate (della lunghezza massima di un metro e di peso inferiore a 25 kg ciascuna); qualora il volume da conferire sia superiore a questi limiti, il conferimento deve avvenire in diverse fasi e in più passaggi oppure con modalità da concordare con l'Impresa affidataria del servizio e l'Amministrazione;
- g) il servizio sarà svolto a favore delle utenze che abbiano posizionato il rifiuto al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada, e comunque sul suolo pubblico nel giorno stabilito per la raccolta dell'umido.

La raccolta della frazione verde potrà inoltre avvenire anche con conferimento diretto da parte degli utenti nel Centro Servizi una volta attivato, secondo le modalità indicate nel Regolamento Comunale del Centro Servizi.

L'Amministrazione ha facoltà di decidere di approntare un servizio dedicato alla raccolta degli scarti vegetali o di richiederlo all'Impresa affidataria del servizio.

I rifiuti così raccolti dovranno essere trasportati dalla Impresa affidataria del servizio presso impianti di recupero e riutilizzo. L'impianto è indicato dall'Amministrazione Comunale.

10. Conferimento e raccolta delle pile esauste (CER 200133).

E' assolutamente vietato conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.

Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori presenti presso rivenditori di pile, presso gli appositi contenitori posti nelle isole ecologiche ed eventualmente nel Centro Servizi.

La raccolta delle pile esauste dovrà avvenire con una periodicità minimo mensile e comunque ogni qualvolta i contenitori dovessero riscontrarsi pieni.

I rifiuti raccolti dovranno essere depositati provvisoriamente presso un'area idonea secondo le disposizioni di legge e da tale area la ditta appaltatrice dovrà con frequenza adeguata provvedere al trasporto presso un centro autorizzato.

11. Conferimento e raccolta dei medicinali scaduti (CER 200131).

E' assolutamente vietato conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.

I medicinali scaduti devono essere conferiti, senza contenitore e senza foglio illustrativo, negli appositi contenitori presenti presso le farmacie e/o ambulatori comunali, presso gli appositi contenitori posti nelle isole ecologiche o eventualmente nel Centro Servizi. Si possono conferire anche siringhe usate.

La raccolta dei medicinali scaduti dovrà avvenire con una periodicità minimo mensile e comunque ogni qualvolta i contenitori dovessero riscontrarsi pieni.

I rifiuti raccolti dovranno essere depositati provvisoriamente presso un'area idonea e da tale area la ditta appaltatrice dovrà, con frequenza adeguata, provvedere al trasporto presso un centro autorizzato.

12. Conferimento e raccolta delle <u>batterie esauste di auto</u> - <u>accumulatori al</u> piombo - (CER 200133).

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.

Il Comune attiva una convenzione col COBAT che incarica una ditta specializzata a fornire gratuitamente un contenitore idoneo e a ritirare gratuitamente le batterie su chiamata.

Gli addetti comunali provvedono a ritirare le batterie eventualmente abbandonate nel territorio comunale e a sistemarle nell'apposito contenitore di cui sopra.

13. Conferimento e raccolta dei frigoriferi, congelatori e elettrodomestici contenenti fluidi inquinanti tipo CFC (CER 200123).

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché al circuito porta a porta.

I rifiuti contenenti fluidi inquinanti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per gli ingombranti (par. 8 del presente articolo) ma devono essere trasportati dall'Impresa affidataria del servizio presso impianti che garantiscano l'adeguato trattamento dei fluidi in essi contenuti.

14. Raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti assimilati agli urbani.

I rifiuti assimilati agli urbani ed i rifiuti da imballaggio primari e secondari prodotti da utenze non domestiche non recuperabili il cui conferimento al servizio pubblico è previsto dalle norme vigenti, possono essere conferiti al servizio di raccolta porta a porta istituito per i rifiuti urbani qualora le loro caratteristiche qualitative e quantitative siano compatibili con le metodologie di raccolta adottate.

A titolo indicativo ed in linea di massima, sono dunque conferibili a tale servizio il secco non riciclabile assimilato agli urbani, la frazione umida, il materiale cartaceo, i rifiuti di imballaggio primario e secondario in vetro, in cartone, in metallo, nonché quelli per liquidi in plastica, provenienti da:

- a) piccoli esercizi commerciali;
- b) uffici e studi professionali;
- c) scuole e convitti;
- d) bar, ristoranti, pensioni ed alberghi;
- e) ospedali, case di cura e simili.

Possono altresì essere conferiti ai normali servizi di raccolta porta a porta i rifiuti assimilati provenienti da attività artigianali, industriali, di servizi e da grandi esercizi commerciali purché i quantitativi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le particolari esigenze delle attività interessate siano confacenti al sistema di raccolta adottato.

15. Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

Premesso che i rifiuti cimiteriali come carta, cartone, lumini, rifiuti vegetali, sono gestiti secondo le modalità previste per gli altri rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di quelli derivanti da altre attività cimiteriali è regolata secondo le disposizioni del D.M. 26 giugno 2000, n. 219 (regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

16. Frazione "legno" (CER 200138).

Il conferimento e la raccolta differenziata della "frazione legno" è effettuato secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento per i rifiuti ingombranti (par. 8 del presente articolo).

Qualora il Comune identificasse un soggetto che recupera o ricicla il legno, dovrà organizzare un servizio o affidarlo all'Impresa affidataria del servizio, dedicato al ritiro del medesimo materiale.

17. Frazione "materiali ferrosi" (CER 200140).

Il conferimento e la raccolta differenziata dei materiali ferrosi presso la Stazione di Conferimento Comunale è effettuato secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento per gli altri ingombranti (par. 8 del presente articolo) con la prescrizione che essi siano destinati a un impianto che ne garantisca il recupero o riciclo.

Qualora il Comune identificasse un soggetto che recupera o ricicla materiali ferrosi, dovrà organizzare un servizio o affidarlo all'Impresa affidataria del servizio, dedicato al ritiro del medesimo materiale.

18. Frazione "oli e grassi commestibili" (CER 200125).

Dal momento di attivazione del Centro Servizi, ottenute le adeguate autorizzazioni, la raccolta della suddetta frazione avverrà mediante conferimento diretto presso il Centro Servizi stesso da cui avverrà il trasporto verso gli impianti di trattamento secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento del Centro Servizi.

E' facoltà dell'Amministrazione decidere di organizzare o affidare all'Impresa affidataria del servizio un servizio di ritiro porta a porta, anche abbinato ad altri passaggi e comunque sempre in accordo con la normativa vigente.

19. Frazione "oli minerali esausti" (CER 200126).

Dal momento di attivazione del Centro Servizi, ottenute le adeguate autorizzazioni, la raccolta della suddetta frazione avverrà mediante conferimento diretto presso il Centro Servizi stesso da cui avverrà il trasporto verso gli impianti di trattamento secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento del Centro Servizi.

20 . Compostaggio domestico.

L'Amministrazione incoraggia e promuove lo smaltimento autonomo, da parte dei nuclei familiari in possesso di un giardino o di un fondo, della frazione organica prodotta e dei residui derivanti della manutenzione del verde tramite compostaggio degli stessi.

Nel regolamento di applicazione della tassa o tariffa del servizio vengono indicati l'ammontare di un'eventuale riduzione, da applicare agli abitanti che pratichino il compostaggio domestico e le modalità del controllo.

Le modalità, gli obblighi e le prescrizioni riguardo il compostaggio domestico sono stabilite dall'apposito Regolamento Comunale sul Compostaggio Domestico, che individua anche i criteri di assegnazione delle Compostiere ai residenti e delle informazioni e dell'attrezzatura necessaria per il corretto svolgimento dell'attività.

21. Altre prescrizioni.

Per quanto riguarda i <u>rifiuti prodotti all'interno del cimitero</u>, i visitatori sono tenuti a gettare fiori, piante ecc., privi di materiali estranei (lumini, involucri di plastica, ecc.), negli appositi contenitori predisposti dall'Amministrazione comunale. Gli addetti alla manutenzione dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei ed a conferire nei cassoni appositi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale o dall'Impresa affidataria del servizio e finalizzati alla raccolta dello scarto vegetale.

I rifiuti costituiti da parti di <u>veicoli a motore</u>, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti a totale carico dei proprietari ai centri di raccolta autorizzati per la demolizione, previo eventuale recupero di parti, e per la rottamazione. Nel caso rifiuti della suddetta tipologia fossero abbandonati in suolo pubblico, è compito dell'Ufficio di Vigilanza effettuare tutti gli accertamenti necessari a risalire al proprietario che viene segnalato agli organi competenti e sanzionato secondo la normativa. Lo smaltimento è a carico del Comune solo se non è possibile in alcun modo risalire al proprietario o al responsabile dell'abbandono.

I rifiuti <u>inerti</u> provenienti da piccole demolizioni devono essere smaltiti autonomamente dal produttore presso impianti autorizzati e servendosi di ditte trasportatrici dotate di apposita autorizzazione. Per piccoli quantitativi, secondo i limiti stabiliti nel Regolamento del Centro Servizi, sarà possibile dal momento dell'attivazione, il conferimento degli inerti presso la struttura stessa.

E' previsto dal servizio pubblico di ritiro porta a porta, il conferimento da parte delle utenze domestiche di rifiuti CER 1501 (CER 150110 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, CER 150111 imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose compresi i contenitori a pressione vuoti). Il conferimento deve avvenire nei giorni e negli orari previsti per il ritiro delle lattine in alluminio in un sacchetto in plastica o in un contenitore separato da quello delle lattine. Si possono conferire materiali come:

- barattoli vuoti di disinfestanti e insetticidi;
- termometri al mercurio
- barattoli di vernice a base non acquosa;
- bombolette spray per verniciare;
- Barattoli di resine;
- Mastici;
- in generale contenitori che recano le etichette rosse: Facilmente infiammabile (F), Tossico (T+), Nocivo (C).

ART. 22 – Pulizia del suolo pubblico.

I servizi di cui all'oggetto devono essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia e aspetto decoroso.

L'intero ciclo della nettezza urbana e della gestione dei rifiuti, nelle loro varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze tecnico-sanitarie ed evitato il rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere evitati degradi al verde pubblico e all'arredo urbano;
 - devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.

I servizi di pulizia del suolo pubblico, spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti giacenti sul suolo pubblico, vengono effettuati direttamente dal Comune nelle forme previste del decreto legislativo n. 267 del 18 luglio 2000.

I servizi interessano l'intero territorio comunale e in particolare devono riguardare:

- a) le strade e piazze classificate fra quelle comunali;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché al tempo stesso adibite al transito di persone anche diverse dalla proprietà e poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;
 - e) viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico;
- f) in generale tutte le aree adibite ad uso pubblico e le loro adiacenze (comprese le cunette stradali e le aree di pertinenza degli edifici pubblici)

La pulizia del suolo pubblico può essere effettuata sia con l'utilizzo di macchine operatrici spazzatrici che manualmente, con una frequenza di interventi tale da garantire pulite e sgombre da rifiuti le aree interessate dal servizio.

Le attrezzature ed i macchinari usati devono essere a norma di sicurezza e garantire l'igienicità delle operazioni ed il minor disturbo possibile dai rumori, nel rispetto delle norme vigenti ed in modo da rimuovere i rifiuti giacenti sul suolo pubblico.

Il servizio dovrà essere effettuato in orari concordati con l'ufficio competente e di norma in assenza di veicoli in sosta.

Il servizio di pulizia con macchine operatrici spazzanti deve essere attuato posizionando appositi avvisi mobili o fissi indicanti l'orario e il giorno in cui si svolge il servizio.

Il servizio comprende lo spazzamento generale da muro a muro o da recinzione a recinzione, delle aree sopra definite, compresi i marciapiedi.

Lo spazzamento deve essere effettuato nelle aree pubbliche con peridiocità atta a garantire una costante pulizia.

Detto servizio deve essere effettuato da parte di personale dotato di idonei mezzi ed attrezzature atte ad effettuare lo spazzamento e l'aspirazione dei rifiuti anche all'interno di vicoli di difficile accesso nelle zone circostanti, presso le aree adibite al servizio di raccolta differenziata, ivi compreso lo spostamento dei contenitori (cassonetti e/o campane) e la pulizia dell'area dagli stessi occupata.

Il servizio di pulizia manuale comprende la vuotatura dei cestini porta rifiuti posizionati sul territorio con relativa fornitura dei sacchi a perdere.

Il materiale raccolto deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

Il Comune gestisce inoltre la pulizia degli arenili, garantendo la rimozione dei rifiuti abbandonati dai bagnanti durante la stagione estiva e la bonifica di eventuali abbandoni durante tutto l'arco dell'anno.

Il Comune attua tutte le misure di salvaguardia degli arenili per la loro protezione in qualità di risorsa ambientale e turistica con immediate ricadute sull'economia locale. In quest'ottica il Comune predilige forme di pulizia delle spiagge non automatizzate al fine di non alimentare il fenomeno erosivo già naturalmente in atto, in linea con i risultati delle recenti ricerche scientifiche che evidenziano l'importanza dei depositi di alghe e piante marine sul litorale per la sua stabilità. In ogni caso il Comune ricerca la soluzione più idonea per lo smaltimento delle alghe e delle piante marine eventualmente asportate dall'arenile secondo i principi e gli obiettivi generali del presente Regolamento e i linea con la normativa vigente.

Il Comune o la ditta appaltatrice, quando le fosse affidato il servizio, garantisce la presenza di almeno un gruppo di contenitori di ogni frazione recuperabile (almeno plastica, vetro, umido, secco non riciclabile) ogni cento metri di litorale. La frequenza di ritiro deve essere sufficiente a mantenere i contenitori sempre utilizzabili.

E' compito dell'Ufficio di Vigilanza operare un controllo serrato sui comportamenti dei bagnanti e in generale di chi frequenta il litorale, compresi i gestori delle attività commerciali e di ristorazione ivi presenti e dei loro avventori, salvo quanto previsto dal presente Regolamento sui doveri di questi ultimi.

L'Amministrazione può affidare l'intero servizio di cui al presente articolo o parti di esso all'Impresa affidataria del servizio che svolge il servizio di raccolta e trasporto o ad altra ditta tramite affidamento in concessione secondo il D. Lgs. 163/06.

I rifiuti potenzialmente infetti, (siringhe, materiale da medicazione, etc.) abbandonati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sono da considerarsi a tutti gli effetti rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e devono essere raccolti e smaltiti separatamente, con particolari cautele e modalità tali da tutelare l'incolumità degli operatori addetti, fatte salve eventuali e speciali disposizioni che le Autorità potranno impartire in merito.

Le carogne e spoglie di animali, giacenti sulle strade e piazze comunali ed aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico devono essere asportate e smaltite, avvalendosi di ditte autorizzate e convenzionate, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Servizio Igiene ed Assistenza Veterinaria dell'ASL competente, in ottemperanza alle norme vigenti in materia.

I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi sporchino il suolo

pubblico e le aree private aperte al pubblico.

Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali, nonché a pulire immediatamente l'area eventualmente sporcata. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cestini stradali.

Il Sindaco stabilisce con apposita ordinanza la consistenza di eventuali sanzioni per i

trasgressori.

I proprietari delle cave e dei cantieri di qualunque natura in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri; quando avvenisse rilascio di materiali conseguente al transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti alle aree suddette, o a qualunque altra attività legata al cantiere o alla cava, i proprietari hanno in carico la pulizia e lo smaltimento dei materiali raccolti.

Il Sindaco stabilisce con apposita ordinanza la consistenza di eventuali sanzioni per i trasgressori.

ART. 23 – Pulizia delle aree mercato, sagre, feste, spettacoli e manifestazioni in genere.

L'Amministrazione deve promuovere la raccolta differenziata obbligatoria dei rifiuti prodotti durante i mercati, le feste, le sagre le manifestazioni in genere, d'ora in poi detti "eventi".

L'Amministrazione, attraverso l'Ufficio di Vigilanza e con l'ausilio degli operai comunali, in collaborazione con l'Impresa affidataria del servizio, ha l'obbligo di:

- dotare l'area adibita all'evento pubblico di idonei contenitori in numero e qualità, per i visitatori;
- informare preventivamente tutti i soggetti privati che partecipano all'evento, compresi i venditori ambulanti del mercato settimanale, nonché il pubblico e i visitatori, dell'obbligo di differenziare i rifiuti prodotti durante l'evento e dell'esistenza delle sanzioni;
- affiggere e/o distribuire foglio informativo sui comportamenti da tenere durante lo svolgimento dell'evento, completo di tutte le informazioni basilari e indicazione delle sanzioni;
- se ritenuto opportuno, ovvero se richiesto, fornire ai soggetti privati partecipanti contenitori appropriati per la raccolta differenziata in concessione temporanea e con l'obbligo di restituzione al termine dell'evento.

I soggetti informati di cui sopra devono provvedere alla costante pulizia dell'area ad essi assegnata o da essi occupata, utilizzando adeguati contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti propri, ovvero forniti dall'Amministrazione, e lasciare la propria piazzola di vendita o esposizione perfettamente sgombra da rifiuti dispersi al suolo. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- a) cassette di legno accatastate ordinatamente e separatamente da altri rifiuti;
- b) carta e cartone puliti accatastati ordinatamente e separatamente da altri rifiuti;
- c) rifiuti organici raccolti in appositi sacchi in materiale biodegradabile dentro i contenitori dedicati propri o richiesti all'Amministrazione in concessione provvisoria e per la sola durata dell'evento;
- d) rifiuti indifferenziati e secco non riciclabile in sacchi gialli trasparenti dentro i contenitori dedicati propri o richiesti all'Amministrazione in concessione provvisoria e per la sola durata dell'evento;
- e) altri rifiuti voluminosi (cassette di plastica, ecc...) ordinatamente accatastati, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti;
 - f) rifiuti di plastica (come da Art. 21) in appositi sacchi di plastica.
- g) rifiuti in vetro dentro appositi contenitori propri o richiesti all'Amministrazione in concessione provvisoria e per la sola durata dell'evento.

Identiche modalità dovranno essere rispettate nell'organizzazione di qualunque tipo di evento pubblico (mercati, sagre, feste, concerti, spettacoli e manifestazioni in genere).

E' assolutamente vietato lasciare sul suolo pubblico al termine dell'evento rifiuti di qualsivoglia tipo conferiti in modo difforme da quello indicato ai punti a, b, c, d, e, f, g del presente articolo o in violazione di altri articoli del presente Regolamento.

E' inoltre tassativamente vietato da parte dei soggetti partecipanti (a meno che non siano iscritti all'Albo dei Gestori Ambientali) eludere la differenziazione dei rifiuti prodotti durante l'evento e asportare rifiuti indifferenziati all'esterno dell'area qualunque sia il mezzo di trasporto e la loro destinazione.

La totale o parziale violazione del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste per l'abbandono di rifiuti su suolo pubblico e trasporto di rifiuti da parte di soggetto non autorizzato, previste dalla normativa vigente.

Nel caso l'evento sia organizzato e/o promosso da uno o più Comitati cittadini o da altri soggetti privati (associazioni, circoli, partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini), essi hanno il dovere di provvedere alla corretta gestione della raccolta differenziata durante l'evento assumendosi piena responsabilità sulla riuscita della stessa.

E' compito dei suddetti soggetti organizzatori e/o promotori, in collaborazione con l'Ufficio competente comunale e con l'Impresa affidataria del servizio:

- pianificare le attività di informazione dei soggetti partecipanti e del pubblico presente;
- vigilare sui comportamenti corretti dei soggetti partecipanti e del pubblico;
- segnalare abusi o conferimenti scorretti e violazioni del presente Regolamento all'Ufficio di Vigilanza e/o agli organi competenti.

Qualora gli organizzatori/promotori dell'evento non adempiano alle disposizioni del presente articolo, è facoltà dell'Amministrazione prevedere sanzioni a carico degli organizzatori, anche a valere sui contributi comunali all'associazione.

ART. 24 – Pulizia aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti anche nel caso di eventi sporadici.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani con conferimento differenziato delle singole frazioni con le modalità descritte nell'Art. 21 del presente regolamento.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dall'Art. 21

del presente Regolamento. In particolare si applicano tutte le disposizioni e le sanzioni di cui al precedente Art. 23 e di cui all'Art 35.

ART. 25 - Carico e scarico di merci e materiali.

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 35 del presente Regolamento (abbandono di rifiuti in area pubblica).

ART. 26 – Spurgo dei pozzetti stradali.

L'Amministrazione comunale o la ditta appaltatrice dei servizi di nettezza urbana provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

E' vietato introdurre rifiuti nei pozzetti e nelle caditoie stradali.

Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 27 - Estirpazione delle erbe.

L'Amministrazione comunale o la ditta appaltatrice dei servizi di nettezza urbana provvede periodicamente all'estirpazione delle erbe naturalmente cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze.

I cumuli di vegetali formati in seguito alle operazioni di cui sopra, saranno smaltiti secondo le disposizioni vigenti.

L'uso dei diserbanti, essiccanti e prodotti chimici all'uopo destinati, è limitato alle sole necessità inderogabili ed è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia, sentito al riguardo il parere dell'ASL competente.

ART. 28 – Pulizia fontane e vasche.

L'Amministrazione comunale o la ditta appaitatrice dei servizio di nettezza urbana provvede a mantenere puliti e a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle eventualmente presenti sul territorio comunale, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.

I prodotti eventualmente usati per la pulizia sono scelti tra quelli contenenti la minor quantità di componenti potenzialmente dannosi per la salute umana.

ART. 29 – Rimozione di discariche abusive.

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi o abbandoni di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico, l'Amministrazione comunale, ove possibile, accerterà attraverso l'ufficio comunale competente, il Comando di Polizia Municipale, l'ARPA competente, ecc. - raccogliendo anche eventuali reperti - l'identità del responsabile, il quale è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dalla legge.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientali tali da non permettere alcun indugio, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine, affinché questi provvedano alla rimozione, al trasporto ed allo smaltimento di detti rifiuti.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione comunale farà eseguire con urgenza i lavori sostituendosi ai soggetti interessati, ferma restando l'imposizione a carico di questi degli oneri sostenuti e l'applicazione delle ulteriori sanzioni di legge.

ART. 30 - Disposizioni per esecutori di interventi edilizi.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere nel territorio comunale, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere, anche trasportati dalle ruote degli automezzi.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, premurandosi eventualmente di effettuare delle bagnature costanti.

Gli scarti inerti derivanti dai lavori effettuati dovranno essere smaltiti nei centri autorizzati secondo la normativa vigente a carico di chi effettua i lavori.

Dal momento dell'apertura del Centro Servizi, sarà possibile al cittadino residente, conferire piccole quantità di rifiuti inerti provenienti da demolizioni domestiche (ma non da attività imprenditoriali) secondo i tempi e le modalità stabilite dal Regolamento Comunale del Centro Servizi in accordo con le Linee Guida Regionali sugli Ecocentri.

ART. 31 – Attività delle associazioni di volontariato

Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso dell'Amministrazione comunale, che può stipulare apposite convenzioni, tenendo conto anche delle agevolazioni previste dalla legge per queste tipologie di interventi.

ART. 32 - Educazione e informazione alla cittadinanza.

Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta, l'Amministrazione comunale, eventualmente in collaborazione con l'Impresa affidataria del servizio, informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulla frazione da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

L'Amministrazione comunale opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza e, in termini più puntuali ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

L'Amministrazione si avvale di tutte le risorse a sua disposizione, compresi eventuali finanziamenti provinciali, regionali, statali e comunitari nonché dei Consorzi di Filiera o di altri soggetti, per rendere l'informazione e la prevenzione il principale strumento operativo per il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi della raccolta differenziata di cui agli Artt. 1, 3 e 15 del presente Regolamento.

In particolare l'Amministrazione adotta tutte le misure in suo potere per perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti nel territorio comunale come requisito fondamentale della realizzazione degli obiettivi di cui al presente Regolamento.

CAPITOLO 4 RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERICOLOSI

ART. 33 – Rifiuti speciali non assimilati agli urbani e pericolosi.

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilabili. L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/97, nel D.Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

I produttori che smaltiscono in proprio i rifiuti speciali sono tenuti a comunicare, entro due mesi dall'inizio di ciascun anno, al Comune nel quale gli stessi rifiuti si producono: il quantitativo, il volume, la natura merceologica, la provenienza e le tecniche di smaltimento usate, riferite all'anno precedente.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività o di concessione edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali pericolosi dovranno essere rispettati da parte dei detentori tutte le prescrizioni di legge nazionali e regionali e provinciali.

Ciò premesso, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi deve avvenire, secondo le specifiche indicazioni normative, a cure e spese dei singoli produttori di questi stessi rifiuti. Tali operazioni non sono pertanto normate dal presente Regolamento, in quanto non rientranti fra i servizi pubblici inerenti i rifiuti urbani e assimilati. Fanno eccezione solo i rifiuti classificati CER 1501 (150110 e 150111) che sono ritirati porta a porta alle utenze domestiche secondo le prescrizioni dell'Art. 21 del presente Regolamento.

Nel caso di produzione di rifiuti inerti da demolizione il produttore deve provvedere a smaltire a proprio carico-allo smaltimento degli stessi tramite azienda autorizzata. Quando aprirà il Centro Servizi sarà possibile conferire gratuitamente piccole quantità di rifiuti inerti con le modalità e i tempi indicati nell'apposito Regolamento Comunale del Centro Servizi e secondo le disposizioni specifiche del presente Regolamento.

ART. 34 – Rifiuti provenienti da ospedali, ambulatori e simili.

Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici o privati, negli studi e laboratori medici o di analisi, nelle strutture sanitarie in genere, si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani solo ed esclusivamente in quanto residui cartacei, imballaggi e contenitori, beni di consumo durevoli e di arredamento di uso comune, fisicamente

esclusi dal circuito dei servizi sanitari, prodotti presso i servizi in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili), fatta eccezione dei reparti infettivi e laboratori.

Per i rifiuti non provenienti da questi particolari ambiti vale invece quanto disposto dall'articolo 45 del D.Lgs. 22/97, come recepito dall'Art. 227 del D.Lgs. 152/06.

CAPITOLO 5 SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

ART. 35 – Sanzioni.

La violazione alle norme del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le sanzioni previste dal D.Lgs 152/06 e dal presente articolo.

In particolare sarà applicata la sanzione amministrativa da € 105 a € 620 per la violazione delle disposizioni degli artt. 192 commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2, (abbandono di <u>rifiuti</u>). Se i rifiuti sono non ingombranti e non pericolosi si applica la sanzione amministrativa da € 25 a € 155.

Inoltre chiunque non ottemperi alle ordinanze del Sindaco emesse nei casi di violazione dell'Art. 192 (abbandono di rifiuti) o dell'Art. 187 (miscelazione di rifiuti con rifiuti pericolosi) del D.Lgs. 152/06 è punito con l'arresto fino ad un anno, come disposto dall'Art. 255 comma 3 del D.Lgs 152/06.

Chiunque cagioni l'<u>inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee</u> con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600 a € 26.000, se non provvede alla bonifica secondo l'Art. 257 del D.Lgs 152/06. Se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose si applica l'arresto da uno a due anni o l'ammenda da € 5.200 a € 52.000.

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui sopra sono destinati alle casse della Provincia di Oristano come prescritto dallo stesso D.Lgs 152/06.

Per quanto concerne le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, il Sindaco impone, con ordinanza specifica, l'applicazione delle sanzioni elencate di seguito, i proventi delle quali sono destinati alle casse comunali:

- la sanzione amministrativa da € 50 a € 250 per ogni violazione dell'obbligo di separazione delle diverse frazioni di rifiuti da conferire al circuito porta a porta (Art. 21), compresi tutti i comportamenti non conformi (esempio conferimenti fuori orario) o che ostacolino in qualunque modo il corretto svolgimento del servizio. La sanzione si applica anche a chiunque conferisca al circuito porta a porta rifiuti indifferenziati, con l'aggiunta del costo sostenuto dal Comune o dall'Impresa affidataria del servizio per il trasporto e lo smaltimento in discarica dello stesso fissato in 0,50 €/kg (Artt. 10 e 21).
- la sanzione amministrativa (aggiuntiva oltre a quelle previste dal D.Lgs. 152/06) da € 250 a € 1.000, più il rimborso al Comune dei costi di trasporto e di smaltimento in discarica fissato in 0,50 €/kg, per l'abbandono di rifiuti di qualunque genere e in qualsiasi quantità, all'interno del territorio comunale (Artt. 10, 21 e 23). La stessa sanzione si applica per il deposito dei rifiuti nei pressi delle isole ecologiche, anche se ai piedi dei contenitori e anche qualora i contenitori risultassero pieni. Se l'abbandono avviene in zone di particolare pregio ambientale, quali ad esempio l'area SIC e i parchi, o di valore turistico, quali ad esempio gli arenili e le aree attigue ai monumenti, la sanzione è raddoppiata.

- La sanzione amministrativa da € 50 a € 250 a chiunque manometta, imbratti, incendi, danneggi in qualunque modo, i contenitori pubblici destinati alla raccolta dei rifiuti in aree pubbliche e private, a chiunque li sposti dalla sede stabilita dall'Amministrazione e a chiunque conferisca all'interno degli stessi un tipo di rifiuto non idoneo (Artt. 10 e 21).
- La sanzione amministrativa da € 50 a € 150 a chiunque, responsabile di un esercizio pubblico, non mantenga in perfetto stato di pulizia le aree interne di pertinenza e adiacenti al locale adottando le tecniche di raccolta differenziata dei rifiuti, ferme restando le disposizioni già elencate in merito all'abbandono di rifiuti (Artt. 10 e 21).
- La sanzione amministrativa da € 100 a € 300 a chiunque tra i soggetti indicati negli art. 23 e 24 del presente Regolamento non si attenga alle prescrizioni degli stessi articoli e alle indicazioni in merito fornite dagli addetti comunali, ferme restando le applicazioni previste per l'abbandono di rifiuti nel caso esso si verifichi. (Artt. 10, 21, 23 e 24)
- La sanzione amministrativa da € 50 a € 500 a chiunque smaltisca rifiuti liquidi o solidi, all'interno di pozzetti, caditoie stradali o altri manufatti di scarico (Artt. 10 e 21).
- La sanzione amministrativa da € 50 a € 200 a chiunque permetta ai propri animali domestici di espletare le proprie funzioni fisiologiche su suolo pubblico pavimentato e comunque in aree non idonee, e non provveda a pulire immediatamente con propri e idonei mezzi. (Artt. 10, 21 e 22)

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente regolamento si osserveranno le norme stabilite dal Capo 1, sez. I^ e 2^, della L. 24/11/1981 n. 689.

L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla Vigilanza Urbana nonché dai funzionari competenti al controllo del servizio, anche su segnalazione degli operatori dell'Impresa affidataria del servizio..

Resta inteso infine per quanto riguarda eventuali violazioni compiute dagli addetti della Impresa affidataria del servizio, le modalità di applicazione di eventuali penali per comportamenti difformi dalle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del relativo Contratto sono indicate nel Capitolato stesso il quale fa riferimento, altresì, agli obblighi dell'Amministrazione e degli utenti..

ART. 36 – Riferimento alla legge.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 22/97 e dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igieniche e sanitarie, emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione Sardegna.

ART. 37 – Efficacia del presente regolamento - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione con l'allegato all'Albo Pretorio del Comune.

